



I.I.S.S. "Piero Gobetti"

LICEO: Scientifico - Linguistico
TECNICO: Amministrazione Finanza Marketing -
Meccanica Meccatronica Energia - Informatica e Telecom.
PROFESSIONALE: Servizi per la Sanità e l'Assistenza
Sociale -
Manutenzione e Assistenza Tecnica

Via della Repubblica, 41
42019 Scandiano (RE)
tel. 0522 855485/854360
www.istitutogobetti.edu.it
reis00300n@istruzione.it
reis00300n@pec.istruzione.it
Codice fiscale 91001560357

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO il D.Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione);
- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per la riforma della Pubblica Amministrazione) con particolare riferimento all'art. 21 (Istituzioni Scolastiche autonome);
- VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);
- VISTO il D.Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 (Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) con particolare riferimento all'art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche);
- VISTO il DPR 24 giugno 1998, n.249 (Regolamento delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) così come integrato e modificato dal DPR 21 novembre 2007, n.235
- VISTO il DPCM 7 giugno 1995 (Schema generale di "Carta dei servizi scolastici");
- VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- VISTA la normativa vigente in campo scolastico con particolare riferimento a: Legge 28 marzo 2003, n.53 (Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione), D.Leg.vo 19 febbraio 2004, n. 59 (Norme generali relative al primo ciclo dell'istruzione); Legge 107/2015
- VISTO il D.Leg.vo 15 aprile 2005, n. 76 (sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione)
- VISTE l'aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021)
- CONSIDERATA la necessità, nell'ambito dell'autonomia scolastica, di dotare l'Istituto di un Regolamento che delinei un sistema di regole che guidi tutti i soggetti della comunità scolastica nelle relazioni, nella organizzazione e nella gestione della scuola;

DELIBERA

l'adozione del sotto riportato regolamento che si compone dei seguenti articoli

PREMESSA

La scuola è luogo di formazione e di educazione; è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale uniformata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione.

ORGANIZZAZIONE INTERNA

ART.1- ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUTO

In base al Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche – D.P.R. n. 275/1999 - gli Organi Collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione (art. 16, comma 1).

Gli Organi Collegiali dell'Istituto sono i seguenti:

Consiglio di Istituto;
Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto;
Collegio dei Docenti;
Consigli di classe;
Comitato per la valutazione dei docenti.

ART. 2 - CONDUZIONE DELLE RIUNIONI

Chi presiede un organo collegiale:

- dichiara l'apertura, la chiusura, la sospensione o lo scioglimento della seduta;
- mette in discussione gli argomenti dell'Ordine del Giorno;
- si adopera per la massima efficacia delle riunioni;
- concede la parola a chi la richiede, in ordine cronologico ma con precedenza per chi non è ancora intervenuto sul punto;
- regola la discussione, verifica il rispetto dei tempi previsti, sollecita ad interventi completi, richiama all'argomento in discussione l'oratore che se ne discostasse;
- precisa e formula le questioni da porsi ai voti;
- legge la formula delle votazioni e ne proclama l'esito;
- richiama all'ordine chi pronuncia parole sconvenienti e disturba la libertà delle discussioni passando, in caso di recidiva, al richiamo verbalizzato;

ART. 3 - CONSIGLIO D'ISTITUTO

1) Prima convocazione del Consiglio di Istituto - Elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva - Nomina del Segretario.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto (C.d.I.), immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal Dirigente Scolastico.

In tale riunione, presieduta dal Dirigente Scolastico, il C.d.I. eleggerà, in votazione a scrutinio segreto il Presidente e il Vice Presidente fra i genitori del Consiglio stesso. E' considerato eletto, in entrambi i casi, il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, sarà considerato eletto quel genitore che abbia ottenuto la maggioranza relativa nella seconda votazione. A parità di voti è eletto il genitore che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze nella elezione del Consiglio di Istituto. In caso di ulteriore parità è eletto il genitore più anziano di età.

Nella stessa riunione verranno eletti, sempre a scrutinio segreto, i membri della Giunta Esecutiva.

Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente a un docente membro del Consiglio stesso.

2) Attribuzioni del Presidente:

- convoca il Consiglio;
- formula l'ordine del giorno;
- presiede e dirige le sedute;
- esamina le proposte della giunta.

Qualora il Presidente si assenti dalla seduta, presiede il Vice Presidente con le medesime attribuzioni del Presidente, o in mancanza di quest'ultimo, il consigliere più anziano di età tra i presenti individuato tra i rappresentanti dei genitori.

3) Attribuzioni del Vice Presidente:

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza, impedimento, dimissioni o decadenza. In questi ultimi due casi il Vice Presidente deve provvedere a riunire il C.d.I. per l'elezione del nuovo Presidente nel minor tempo possibile.

4) Attribuzioni del segretario:

la funzione di segretario del consiglio è assegnata dal Presidente di volta in volta a un membro del consiglio stesso.

Il Segretario espleta i seguenti compiti:

- tiene nota dei consiglieri presenti alle sedute e agli assenti, nonché delle giustificazioni da questi trasmesse;
- accerta insieme al Presidente i voti favorevoli e contrari nelle votazioni;
- redige i processi verbali.

5) Competenze del Consiglio d'Istituto:

sono tutte quelle definite dalle normative vigenti.

6) Convocazione

Il C.d.I. è convocato dal suo Presidente di sua iniziativa (in caso di impedimento del Presidente è convocato dal Vice Presidente o, in subordine, dal genitore più anziano).

Il Presidente è tenuto alla convocazione del consiglio qualora sia richiesta dalla Giunta Esecutiva (o dal Presidente della Giunta Esecutiva) ovvero dalla maggioranza dei componenti il consiglio stesso.

La convocazione avviene con preavviso di norma non inferiore a 5 giorni (solo in caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata 24 ore prima tramite mail indicata direttamente dagli interessati.)

7) Ordine del giorno.

L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente (vengono inseriti argomenti su proposta della Giunta Esecutiva o di almeno 5 componenti del Consiglio).

E' consentito discutere e/o votare su tematiche urgenti, che non siano all'ordine del giorno, se tutti i presenti lo ritengono necessario. Se anche 1 solo membro è contrario, l'argomento sarà affrontato a seguito di ordinaria convocazione.

8) Sede riunioni

Il Consiglio si riunisce di norma nella sede dell'Istituto dove si trovano gli uffici amministrativi. In caso di inagibilità della sede o su decisione unanime della Giunta Esecutiva e del Presidente la riunione potrà tenersi in altro luogo.

9) Soggetti esterni

Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche; ad esse possono partecipare tutti gli elettori delle componenti della scuola.

Il Consiglio può invitare alla discussione membri esterni in qualità di consulenti per affrontare specifici problemi. In ogni caso essi non avranno mai diritto di voto.

10) Validità delle sedute

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

All'inizio della seduta il segretario verbalizzante procederà all'appello nominale e alla lettura del verbale della seduta precedente.

Qualora non si raggiunga il numero legale, il Presidente rinverrà la seduta ad altra data.

11) Processo verbale e pubblicità degli atti

In ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto un processo verbale (su apposito registro a pagine numerate) che deve contenere le deliberazioni del consiglio. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, deve essere depositato in Segreteria entro 15 giorni dalla seduta.

Il registro dei verbali viene custodito nell'Ufficio di Segreteria.

Qualsiasi elettore della scuola ha diritto ad ottenere copia del verbale, nel rispetto della normativa dell'accesso agli atti, avanzando domanda formale al Dirigente Scolastico. Non è possibile avere accesso a processi verbali riguardanti singole persone.

Gli atti conclusivi e le deliberazioni che necessitano di formale pubblicazione sono pubblicate ad opera del DSGA o suo delegato all'Albo entro 20 giorni dalla seduta e devono restarvi affissi per almeno 15 giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone.

12) Surroga

I membri eletti nel Consiglio che diano motivate dimissioni (qualora accolte) decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dalla normativa vigente concernente gli organi collegiali della scuola.

Il Presidente, il Vice Presidente, i membri della Giunta Esecutiva sono sostituiti con nuove votazioni. Questo sarà il primo atto della seduta successiva del Consiglio.

Dopo tre assenze ingiustificate il consigliere può essere dichiarato decaduto ed essere surrogato con le modalità previste dalla normativa vigente concernente gli organi collegiali della scuola.

13) Votazioni

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; si precisa che le schede bianche, nulle e, in caso di voto palese, le astensioni sono voti validamente espressi.

Nel voto palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Solo su espressa decisione del consiglio o quando si tratti dell'operato di persone il voto è segreto.

14) Commissioni di lavoro

Il Consiglio d'Istituto può decidere di costituire nel proprio seno commissioni di lavoro che, seppur senza potere decisionale, svolgono la propria attività secondo le direttive impartite dallo stesso Consiglio. Le commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono consultare esperti.

15) Coordinamento tra organi collegiali

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali, soprattutto quando le decisioni di un organo sono presupposto per quelle di un altro nelle medesime materie.

ART. 4 - GIUNTA ESECUTIVA

1) Competenze

La Giunta Esecutiva:

- prepara, di norma, i lavori del Consiglio d'Istituto per tematiche particolarmente complesse, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso.
- propone il programma annuale con apposita relazione;
- può proporre al Consiglio modifiche parziali al programma;
- in caso di urgenza, può anche deliberare, fatta salva la ratifica da parte del Consiglio alla prima riunione.

2) Convocazione e validità delle sedute

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico quando si renda opportuno. Ciascuno dei suoi membri può avanzare richiesta, al Dirigente Scolastico, di convocazione.

La convocazione deve essere notificata ai membri della Giunta almeno 2 giorni prima della seduta (con le modalità di cui all'art. 2 comma 6) e in caso di urgenza 24 ore prima tramite fonogramma.

Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

ART. 5- COLLEGIO DOCENTI

1) Composizione

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti a tempo determinato e indeterminato.

2) Competenze

Il Collegio dei Docenti è l'organo tecnico con competenza in materia di funzionamento didattico ed educativo dell'Istituto. Esso ha potere deliberante per quanto gli compete in base alla normativa vigente. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto degli indirizzi del Consiglio d'Istituto (art. 3 DPR 275/99), oltre che delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe.

Il Dirigente Scolastico designa un docente con funzioni di segretario verbalizzante.

3) Convocazione

Il Collegio dei Docenti si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Il Dirigente Scolastico convoca il Collegio Docenti individuando i punti all'ordine del giorno da proporre.

La convocazione deve essere inoltrata almeno 5 giorni prima della seduta e, in caso d'urgenza, non meno di 24 ore prima tramite fonogramma.

Il Collegio Docenti programma le proprie attività e quelle dei Consigli di Classe elencandole in un Piano Annuale delle Attività approvato all'inizio dell'anno scolastico.

In caso di necessità il Dirigente Scolastico convoca riunioni collegiali straordinarie.

4) Commissioni

Per una migliore funzionalità l'attività del Collegio Docenti può essere organizzata in gruppi di lavoro o Commissioni.

ART. 6 - CONSIGLI DI CLASSE

1) Composizione

I Consigli di Classe sono composti dai docenti di ogni singola classe.

Fanno parte del consiglio di classe due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti della classe.

2) Competenze

I Consigli di Classe hanno i seguenti compiti:

- coordinare la programmazione educativa e didattica (solo docenti);
- coordinare i rapporti interdisciplinari (solo docenti);
- valutazione (solo docenti);
- verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza per gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico;
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori;
- promuovere la sperimentazione;
- formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e alle iniziative di sperimentazione;
- dare parere sulla scelta dei libri di testo;
- proporre e adottare per quanto di competenza provvedimenti disciplinari.

3) Convocazione

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Straordinariamente può essere richiesta la convocazione dalla maggioranza dei suoi componenti.

4) Coordinatore - Segretario

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico può nominare un docente coordinatore cui delegare il compito di presiedere il Consiglio di Classe in caso di sua assenza.

Le funzioni di segretario sono attribuite a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

ART. 7 - COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

La scuola, ai sensi dell'art. 1 commi dal 126 al 130 della legge 13 luglio 2015 n. 107, istituisce il "Comitato per la valutazione dei docenti" ai fini:

- della valorizzazione del merito;
- della formulazione del parere in merito al superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente;
- della valutazione del servizio (quest'ultima a richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 448 del DPR 297/94).

Il comitato ha validità triennale. Per ogni seduta viene redatto un verbale da un docente individuato quale segretario dal Dirigente Scolastico, che convoca e presiede le sedute. Le deliberazioni e le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

ART. 8 - FORMAZIONE CLASSI

1) Commissione

Nella formazione delle classi il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione di specifiche commissioni di lavoro del Collegio Docenti, che avvanzeranno formalmente al Dirigente stesso la propria proposta motivata, nel rispetto dei criteri generali di seguito indicati:

- eterogeneità sotto il profilo cognitivo, affettivo e comportamentale;
- indicazioni fornite dalla scuola secondaria di primo grado;
- equilibrio nell'assegnazione degli alunni con BES.

ART.9 - CRITERI GENERALI RELATIVI ALL'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Il Dirigente Scolastico ogni anno, sentite eventuali proposte del Collegio Docenti, assegna il personale alle classi nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- continuità didattica (nel rispetto di quanto indicato all'art. 7 comma 7 del D.lgvo 59/2004);
- efficacia del servizio scolastico da realizzare;
- prevalenza dei criteri didattici sulle scelte personali;
- realizzazione di consigli di classe equilibrati e funzionali, tenendo conto delle competenze professionali;
- superamento di rilevanti conflitti ambientali.

SEZIONE 2 – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

ART. 10

L'Istituto riconosce i diritti indicati all'art. 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24/6/1998, n.249)

Gli alunni hanno diritto:

- A una formazione culturale qualificata che valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee.
- A essere informati sulle norme che regolano la vita della scuola.
- A una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare il processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- Al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

Gli alunni hanno il dovere di:

- Frequentare regolarmente e assolvere con assiduità agli impegni di studio
- Partecipare in modo attivo alla vita della scuola, esprimendo le proprie capacità, favorendo con il proprio comportamento il regolare svolgimento dell'attività didattica
- Avere nei confronti dei docenti, di tutto il personale della scuole e dei compagni lo stesso rispetto anche formale che chiedono per se stessi
- Utilizzare in modo corretto le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici in modo da non arrecare danni
- Mantenere un comportamento corretto e coerente con quanto stabilito nei principi a cui si ispira la scuola
- Rispettare le regole e i principi stabiliti nel presente regolamento.

ART.11 - COMUNICAZIONI CON STUDENTI E GENITORI

I genitori e gli studenti vengono informati delle attività che riguardano l'Istituto mediante comunicazioni attraverso il registro elettronico e il sito web della scuola. Pertanto le famiglie dovranno verificare con assidua frequenza quanto a loro comunicato. I genitori, attraverso rilascio di apposita password, potranno verificare sul registro elettronico, tramite il sito della scuola, la regolare frequenza, i voti riportati nelle singole discipline dai propri figli e le comunicazioni a loro rivolte

Sarà cura dei genitori comunicare tempestivamente alla scuola qualsiasi variazione di recapito.

La scuola programma ricevimenti generali dei genitori e ricevimenti settimanali, riguardanti l'andamento didattico-disciplinare degli allievi, secondo modalità definite dal Collegio dei Docenti e comunicate alle famiglie.

Colloqui con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori sono possibili in orario di ricevimento preventivamente comunicato o su appuntamento.

– REGOLAMENTO DISCIPLINA

Art. 12 – MANCANZE DISCIPLINARI

Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare i regolamenti dell'Istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento.

Costituiranno comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza e sesso. Saranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui dignità.

In particolare sono vietati espressamente i seguenti comportamenti:

- a. disturbare o impedire il regolare svolgimento delle lezioni o dell'attività didattica;
- b. usare in modo improprio device digitali;
- c. introdurre, detenere o usare oggetti impropri, pericolosi, vietati o comunque non adatti al contesto scolastico;
- d. provocare danni alle strutture, ai macchinari, ai sussidi didattici e all'ambiente scolastico;
- e. danneggiare beni di proprietà di terzi;
- f. compiere atti lesivi della dignità o del rispetto delle persone che operano all'interno della comunità scolastica, anche in contesti virtuali;
- g. compiere atti che compromettano la sicurezza all'interno dell'Istituto e negli altri luoghi in cui si svolgono attività didattiche;
- h. compiere atti diretti alla manomissione, distruzione dolosa o colposa e sottrazione di documenti scolastici;
- i. effettuare assenze collettive ingiustificate e, in generale, un eccessivo numero di assenze e ritardi non supportati da valide e comprovate motivazioni.

Art. 13 – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

La responsabilità disciplinare è personale: le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione di profitto delle singole discipline, ma contribuiscono a determinare la votazione sul comportamento che, al fine del successo scolastico, concorre alla valutazione complessiva dello studente e può determinare, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso. La valutazione del comportamento potrà essere inferiore a sei decimi qualora all'alunno, nel corso dell'anno scolastico, siano state inflitte una o più sanzioni disciplinari di allontanamento dalla scuola per un periodo complessivo di almeno 15 giorni.

Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti non conformi ai regolamenti d'Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e dagli adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.

Art. 14 – SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono di norma individuali, temporanee e commisurate alla gravità del comportamento illecito.

È garantito e tutelato in ogni fase del procedimento disciplinare il diritto di difesa dello studente, che potrà sempre esporre le proprie motivazioni e giustificazioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

L'elenco delle sanzioni è il seguente:

- a. nota **disciplinare** sul registro elettronico (irrogata dal docente);
- b. esclusione dalle visite di istruzione e dai viaggi (sanzione individuale irrogata dal Consiglio di Classe);
- c. ammonizione del Dirigente (nota scritta protocollata irrogata dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe);
- d. allontanamento temporaneo dalla scuola (sospensione) per periodi non superiori a quindici giorni per gravi o reiterate infrazioni (irrogata dal Consiglio di Classe) con possibilità di svolgere lavori socialmente utili;
- e. allontanamento temporaneo dalla scuola (sospensione) per periodi superiori a quindici giorni per gravi o reiterate infrazioni (irrogata dal Consiglio di Istituto) con possibilità di svolgere lavori socialmente utili;
- f. allontanamento dalla scuola (sospensione) sino al termine dell'anno scolastico (irrogata dal Consiglio di Istituto);
- g. esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (irrogata dal Consiglio di Istituto).

Sono considerati aggravanti la recidiva, i comportamenti contrari alle norme di sicurezza e le trasgressioni commesse in attività che si svolgono fuori dall'Istituto (visite d'istruzione, stage, manifestazioni) e soprattutto gli atti di violenza, anche tentata, verso altre persone. A titolo puramente esemplificativo si allega in parte integrante al presente regolamento una tabella che si riferisce a possibili ipotesi di infrazioni disciplinari.

N.B. Le sanzioni sono tra loro cumulabili e possono essere sostituite da una di maggiore gravità.

Art. 15 - CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La sanzione da applicare deve essere individuata in base alla tabella allegata al presente regolamento di disciplina, valutando la gravità della infrazione in base ai seguenti elementi:
 - rilevanza dell'obbligo violato;
 - intenzionalità del comportamento o grado di negligenza o imprudenza;
 - entità del danno o del disservizio provocato;
 - eventuali precedenti violazioni delle stesse norme;
 - comportamento pregresso complessivo dello studente.
2. Se il fatto costituente una violazione disciplinare è qualificabile anche come un reato, il Dirigente scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alla autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 c.p.
3. Tutte le sanzioni disciplinari devono essere adeguatamente motivate.

Art. 16 – PROCEDIMENTO

1. Le sanzioni indicate dall'art. 14 lettere a), sono di competenza del singolo insegnante e, qualora abbia accertato personalmente la violazione, del Dirigente Scolastico.
2. La sanzione indicata dall'art. 14 lettera b) è di competenza del Consiglio di Classe, che deve essere convocato di norma entro cinque giorni a cura del coordinatore e delibera, in composizione tecnica costituita dai soli docenti, su proposta dell'organo (insegnante o Dirigente Scolastico) che ha accertato la violazione.
3. La sanzione indicata dall'art. 14 lettere d) è di competenza del consiglio di classe, che deve essere convocato di norma entro cinque giorni a cura del coordinatore e delibera, in composizione allargata anche ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, su proposta dell'organo (insegnante o Dirigente Scolastico) che ha accertato la violazione. I rappresentanti degli studenti e dei genitori hanno il dovere di astenersi nei procedimenti disciplinari che li riguardano personalmente, come studenti o come genitori degli alunni ai quali viene contestata l'infrazione; in tal caso devono essere sostituiti dal primo studente o dal primo genitore non eletto o, in mancanza, da uno studente o da un genitore designato dalla rispettiva componente oppure, quando ciò non sia possibile, dal Dirigente Scolastico.
4. Le sanzioni indicate dall'art. 14 lettere e), f) e g) sono di competenza del Consiglio di Istituto, che deve essere convocato di norma entro sette giorni a cura del Dirigente Scolastico.
5. L'avviso di convocazione del Consiglio di Classe o di Istituto deve essere comunicato per iscritto ai genitori dello studente e anche allo studente, se maggiorenne, di norma quattro giorni prima della riunione; alla riunione del Consiglio di Classe o di Istituto lo studente, anche se maggiorenne, ha diritto di essere assistito dai genitori o da chi ne fa le veci.
6. In ogni caso, prima della decisione sulla irrogazione della sanzione, allo studente deve essere consentita la possibilità di esporre le proprie ragioni, verbalmente o anche per iscritto, e di presentare prove o testimonianze.
7. Di regola il procedimento disciplinare si conclude al termine della prima riunione, salvo che si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione; in tale caso il Consiglio di Classe o di Istituto viene aggiornato a una riunione successiva, di norma entro sette giorni da quella precedente, dandone tempestiva comunicazione scritta agli aventi diritto non presenti alla prima riunione.
8. Il procedimento sanzionatorio deve concludersi entro trenta giorni dalla data della contestazione con provvedimento motivato.
9. I provvedimenti disciplinari devono essere comunicati tempestivamente ai genitori dello studente e anche allo studente, se maggiorenne.

Art. 17 - IMPUGNAZIONI

1. Chiunque vi abbia interesse può presentare un ricorso scritto e congruamente motivato contro una sanzione disciplinare, entro quindici giorni dalla comunicazione della sua irrogazione, alla Commissione di garanzia dell'Istituto, che si pronuncia sul ricorso entro dieci giorni dal suo ricevimento.
2. La Commissione di garanzia è composta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, che la presiede di diritto, da due docenti designati dal Collegio dei Docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dai genitori eletti nel Consiglio di Istituto e individuati dallo stesso.
3. Il docente componente la Commissione di garanzia ha il dovere di astenersi dalle deliberazioni sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari che ha irrogato personalmente.
4. I rappresentanti degli studenti e dei genitori hanno il dovere di astenersi dalle deliberazioni sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari che li riguardano personalmente, come studenti o come genitori degli studenti ai quali è stata applicata la sanzione; in tal caso devono essere sostituiti da un altro componente individuato dal Consiglio di Istituto.
5. La Commissione di garanzia rimane in carica per un anno scolastico, ma continua a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento di quella dell'anno scolastico successivo.
6. La Commissione di garanzia viene convocata a cura del Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima della riunione e delibera motivatamente sul ricorso a maggioranza dei voti espressi, non calcolandosi le eventuali astensioni; in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico o del suo delegato.
7. Contro le decisioni della Commissione di garanzia è ammesso ricorso al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva con le modalità e nei termini indicati dall'art. 5 co. 3 e seguenti del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

Art. 18 – RINVIO

Per quanto non è espressamente indicato nel presente regolamento di disciplina, si rinvia alla disciplina contenuta

nel regolamento contenente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) e alla normativa vigente.

TABELLE DI CORRISPONDENZA INFRAZIONI DISCIPLINARI / SANZIONI**Tabella 1**

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	AUTORITA' COMPETENTE
Frequenza scolastica/ Puntualità nelle consegne	<ul style="list-style-type: none"> • Uscita non autorizzata dall'aula durante le lezioni • Assenze individuali o collettive ingiustificate • Ritardo al rientro dell'intervallo o del cambio d'ora • Ritardi ripetuti non giustificabili non supportati da valide e comprovate motivazioni. (1 nota disciplinare ogni 4 ritardi) • Sosta prolungata nei corridoi e nei servizi • Mancata giustificazione di assenze e/o ritardi a seguito di ripetuti richiami 	Nota disciplinare	Docente
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> • Turbamento dell'attività didattica in classe con interventi inopportuni o interruzioni • Consumo di cibi o bevande durante le lezioni • Disturbo durante il cambio d'ora • Scorrettezze nei confronti di altri studenti • Uso improprio di cellulare e altri device nel corso della lezione (da normare) • Danneggiamento dei beni altrui • Riprese e/o registrazioni non autorizzate in ambito scolastico 		
Rispetto delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione involontaria dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati • Violazione delle norme di evacuazione dell'edificio • Mancato rispetto delle norme a tutela della salute, in particolare quelle riguardanti il fumo negli ambienti scolastici 		
Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata cura dell'aula e degli ambienti scolastici • Danneggiamento involontario delle attrezzature di laboratorio • Scritte e incisioni su muri e banchi • Mancato rispetto del materiale • Utilizzo delle attrezzature della scuola senza autorizzazione 		

Tabella 2

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	AUTORITA' COMPETENTE
Frequenza scolastica	<ul style="list-style-type: none"> • Falsificazione della firma o di documenti ufficiali (accesso e utilizzo improprio del registro elettronico) • Manomissione e/o sottrazione di documenti scolastici (verifiche, ecc..) • Uscita da scuola senza autorizzazione 	<p>Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni (*) e/o lavori socialmente utili</p> <p align="center"><u>Oppure</u></p> <p>Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico</p>	Dirigente Scolastico
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> • Comportamento irrispettoso nei confronti dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario o di terzi che si trovino all'interno della scuola • Comportamento offensivo nei confronti di altri studenti, anche tramite social network • Comportamenti gravemente scorretti durante uscite didattiche o visite d'istruzione. • Comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità altrui • Accumulo di più note disciplinari 		
Rispetto delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto delle norme di sicurezza • Reiterata violazione delle norme a tutela della salute, in particolare quelle riguardanti il fumo negli ambienti scolastici 		Consiglio di Classe
Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> • Danneggiamento volontario delle attrezzature e delle strutture presenti nella scuola • Grave violazione delle disposizioni regolamentari per l'uso di apparecchiature e sussidi didattici • Uso del collegamento internet per motivi personali, non di studio e ricerca 		

Tabella 3

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	AUTORITA' COMPETENTE
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> • Ricorso alla violenza con pericolo per l'incolumità altrui • Situazioni di pericolo per l'incolumità altrui • Lancio di oggetti che possono causare danni ad altri • Ingiuria e diffamazione nei confronti di insegnanti, personale della scuola e autorità scolastiche • Espressioni e comportamenti oltraggiosi nei confronti di altri studenti, anche in relazione a confessioni religiose, etnie e a idee politiche professate • Atti di bullismo e cyberbullismo • Furto ai danni di altri • Atti o comportamenti di violenza o di sopraffazione organizzata (fenomeni di bullismo e di violenza psicologica di gruppo) • Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale) • Riferimenti offensivi nei confronti dell'Istituto, di docenti o altri studenti su siti web o social network 	Nota disciplinare e allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni (*) ed eventuale risarcimento del danno	Consiglio di Classe
Rispetto delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione nella scuola di oggetti atti ad offendere • Introduzione e/o uso negli spazi scolastici di sostanze alcoliche e stupefacenti • Distribuzione e utilizzo di materiale proibito dalla legge 		
Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> • Atti vandalici verso i beni presenti nella scuola • Furto di beni della scuola • Duplicazione o installazione di software senza licenza 		
<p>- Rispetto degli altri</p> <p>- Rispetto delle norme di sicurezza</p> <p>- Rispetto delle strutture</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comportamento inadeguato o scorretto in occasione di precedenti visite guidate o viaggi di istruzione • Accumulo di sanzioni disciplinari per comportamenti scorretti 	Esclusione dalle visite guidate o dai viaggi d'istruzione	Consiglio di classe

Tabella 4

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	AUTORITA' COMPETENTE
<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto degli altri • Rispetto delle norme di sicurezza • Rispetto delle strutture 	<ul style="list-style-type: none"> • Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) oppure che producano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento), nei casi più gravi 	Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni (**)	Consiglio di Istituto
<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto degli altri • Rispetto delle norme di sicurezza • Rispetto delle strutture 	<ul style="list-style-type: none"> • Recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana oppure di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, quando risulti impossibile esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico (nei casi meno gravi) 	Allontanamento dello studente dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di Istituto
<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto degli altri • Rispetto delle norme di sicurezza • Rispetto delle strutture 	<ul style="list-style-type: none"> • Recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana oppure di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale quando risulti impossibile esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico (nei casi più gravi) 	Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato	Consiglio di Istituto

(*) L'istituto deve attivare un rapporto con lo studente e con i suoi familiari, al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.

(**) L'istituto deve promuovere (in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria) un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Il presente Regolamento composto di n.18 articoli è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 3 del 28 ottobre 2021.